

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 9/TFN – Sezione Vertenze Economiche
(2017/2018)**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 7/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 11.10.2017**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 11 ottobre 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Antonino Piro, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

1) RECLAMO N°. 165 DELLA SOCIETÀ USC MONTELUPO ASD CONTRO LA SOCIETÀ USD GAMBASSI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 668 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OLIVA ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

Con atto 5 aprile 2017, la USC Montelupo ASD ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa in data 16.03.2017, con la quale è stata rigettata la richiesta del premio di preparazione ex art. 96 NOIF da essa reclamante richiesto alla USD Gambassi, in seguito al tesseramento da parte di quest'ultima del calciatore Alessio Oliva, nato il 13.9.1999.

Assume la reclamante Società che la Commissione Premi avrebbe omesso di considerare il dedotto disconoscimento di autenticità delle sottoscrizioni presenti sulla liberatoria datata 29 luglio 2016 verosimilmente prodotta dalla USD Gambassi.

Inoltre, nel provvedimento impugnato detta liberatoria viene indicata erroneamente come inoltrata dalla stessa richiedente il premio.

Chiede, quindi, la reclamante Società, l'annullamento della impugnata decisione e il riconoscimento del premio di preparazione dovutole per il calciatore Alessio Oliva riferito alla stagione sportiva 2015 – 2016.

La USD Gambassi, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha inviato controdeduzioni.

Questo Tribunale, quindi, alla riunione del 8 giugno 2017 sospendeva il procedimento disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti necessari alla verifica della genuinità della liberatoria in contestazione.

Con nota del 2 agosto 2017 la Procura Federale inviava l'esito delle proprie indagini.

Alla riunione del 11 ottobre 2017 la vertenza è stata quindi discussa e decisa.

Il reclamo deve essere accolto.

La Procura Federale ha infatti potuto constatare che i soggetti muniti di poteri all'interno della USC Montelupo ASD non hanno mai sottoscritto la liberatoria in favore della USD Gambassi. Sono rimaste comunque ignote le circostanze afferenti il confezionamento del falso.

Allo stato degli atti emerge che sussistono tutte le condizioni previste dall'art 96 NOIF per il riconoscimento del premio di preparazione in favore della reclamante Società in seguito al tesseramento del calciatore Alessio Oliva da parte della USD Gambassi.

Gli atti devono essere quindi rimandati alla Commissione Premi la quale, in presenza di una liberatoria ritenuta erroneamente efficace ha ritenuto "di non giudicare il reclamo", così sostanzialmente ritenendolo improcedibile.

E' stata oggi accertata la insussistenza di detta causa di improcedibilità.

Si impone inoltre la trasmissione degli atti alla Procura Federale ex art. 30, comma 36, del Codice di Giustizia Sportiva, per le opportune indagini in ordine al confezionamento e all'utilizzo del documento falsificato.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società USC Montelupo ASD e, per l'effetto, dispone trasmettersi gli atti alla Commissione Premi per la quantificazione del premio.

Dispone inoltre la trasmissione degli atti alla Procura Federale come in parte motiva.

Ordina restituirsì la tassa.

2) RECLAMO N°. 175 DELLA SOCIETÀ US PALMESE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARUCA CHRISTIAN, PUBBLICATA NEL C.U. 297/CAE-LND del 27.4.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, ritenendo opportuno audire le parti in contraddittorio tra loro, fissa l'udienza al 30.10.2017 ore 15.30, invitando la segreteria del TFN-SVE a procedere alle rituali comunicazioni.

3) RECLAMO N°. 195 DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FC SPA CONTRO LA SOCIETÀ CALCIO MONTEBELLUNA 1919 SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 217 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE BEGHETTO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 25 MAGGIO 2017.

Con reclamo del 15.06.2017 la Società Genoa CFC. Spa ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale la certificazione del 29.5.2017 (comunicata l'8.6.2017) con la quale la Commissione Premi, sul presupposto dell'esordio in serie A del calciatore Andrea Beghetto avvenuto in occasione della gara Genoa - Atalanta del 2.4.2017, ha certificato in € 72.000,00 il premio alla carriera in favore della Società Calcio Montebelluna 1919 per avere tesserato il calciatore per quattro stagioni dal 2007/2008 al 2010/2011.

Preliminarmente la reclamante contesta la mancata notifica della documentazione prodotta dalla ricorrente Calcio Montebelluna 1919 e posta a fondamento della certificazione emessa dall'Organo Federale, da cui ne scaturirebbe – a detta della reclamante- la nullità della certificazione per violazione dell'art. 33 NOIF.

Al di là di ciò si contesta, in ogni caso, che il premio alla carriera dovrebbe essere ridotto della somma di Euro 15.000,00, oltre IVA, che la Società Calcio Montebelluna 1919 avrebbe percepito dal Calcio Padova a seguito del trasferimento a titolo definitivo del calciatore avvenuto il 1.7.2011. Con richiesta, infine, di invio degli atti alla Procura Federale per presunta violazione dell'art. 1 bis CGS da parte

della Società Calcio Montebelluna 1919 per non avere detratto le somme già ricevute dal Calcio Padova.

La resistente ha presentato controdeduzioni con le quali ha contestato l'impugnativa rilevando che nessuna norma federale impone la notifica della documentazione prodotta a supporto della richiesta di liquidazione del premio, essendo del tutto inappropriato il richiamo all'art. 33 NOIF che regolamenta il diverso caso dei ricorsi e reclami giudiziari.

In ordine, poi, alla richiesta di riduzione del premio, la Società resistente asserisce che dalla propria contabilità non risulta traccia del presunto incasso del premio di preparazione e pertanto la pretesa riduzione non può trovare accoglimento non avendo la reclamante fornito la prova del pagamento. La resistente conclude, pertanto, per il rigetto del reclamo con integrale conferma della certificazione della Commissione Premi, con la condanna al pagamento degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 da calcolarsi a far data del 1.7.2017; per il rigetto della richiesta di invio degli atti alla Procura Federale atteso che la nuova proprietà ha acquisito la Società nell'agosto del 2012 e che dalla contabilità non risulta incasso di somme per la cessione del calciatore Beghetto. Con condanna al pagamento delle spese di lite.

Sulla scorta di tali elementi la vertenza è stata quindi trattata alla presenza dei legali delle due consorelle e decisa nella riunione dell'11 ottobre 2017.

Il reclamo è infondato e deve essere conseguentemente respinto.

Il primo motivo di doglianza è destituito di fondamento in quanto l'art. 99 bis NOIF, al contrario dell'art. 96 NOIF relativo al premio di preparazione, non prevede per la fase di certificazione demandata alla Commissione Premi (in precedenza all'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C.) alcun obbligo di notifica della documentazione allegata.

Và infatti evidenziato che il comma 2 dell'art. 99 bis NOIF regolamenta le modalità di riconoscimento del premio contemplando due fasi: la prima di natura prettamente amministrativa demandata alla Commissione Premi ed avente come finalità la quantificazione – attraverso la relativa certificazione – dell'ammontare del premio ove riscontrata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità; la seconda, eventuale, di natura giurisdizionale laddove sorga un contenzioso in ordine al pagamento del premio e che deve essere devoluta a codesto Tribunale quale Organo giudiziario di primo grado.

Orbene, che la fase innanzi alla Commissione Premi abbia natura amministrativa e non giurisdizionale e sia, quindi, priva di un rigido formalismo atto a garantire il contraddittorio come deve essere invece in campo giudiziario, è confermato dal tenore del comma 2 dell'art. 99 bis NOIF il quale prevede che l'importo del premio sia certificato sulla scorta di una mera "richiesta" avanzata dalla Società interessata. E' quindi interesse di quest'ultima supportare la "richiesta" da tutti gli elementi probatori volti a dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del premio, senza però obbligo di notifica alla controparte.

Del tutto inconferente è, quindi, il richiamo della reclamante all'art. 33 NOIF che regolamenta ricorsi e reclami della fase giudiziaria.

In ogni caso si rileva che dalla documentazione acquisita in questa sede emerge la piena legittimità della pretesa azionata dalla Società Calcio Montebelluna 1919 srl atteso che il calciatore Andrea Beghetto (nato l'11.10.1994) ha militato nel Calcio Montebelluna srl nelle stagioni sportive 2007/2008 (cartellino giallo n. 292003 quando aveva già compiuto 12 anni); 2008/2009 (cartellino giallo n. 295383); 2009/2010 e 2010/2011 con tesseramento pluriennale (tessera Matricola n. 3908052), per poi esordire in Serie A tra le fila del Genoa CFC Spa in occasione della gara di campionato Genoa – Atalanta disputata il 2.4.2017.

Relativamente al secondo motivo di gravame, si rileva che, quand'anche risulti dalle carte federali che il calciatore in questione sia stato tesserato dal Calcio Padova a far tempo dal 1.7.2011, in realtà non risulta provato che a tale tesseramento sia corrisposto il pagamento del premio di preparazione come asserito dalla reclamante che ne avrebbe dovuto fornire la prova.

Era, infatti, onere della reclamante fornire la prova del pagamento tale da consentire non solo di individuarne la collocazione temporale ed il relativo ammontare, ma soprattutto il titolo che lo avrebbe originato, atteso che a tenore dell'art. 99 bis NOIF gli importi detraibili dal premio alla carriera sono quelli che la Società dilettantistica ha eventualmente percepito o a titolo di premio di preparazione ex

art. 96 NOIF, o di premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 NOIF, ovvero a titolo di trasferimento ex art. 100 NOIF.

Né può trovare ingresso la tardiva istanza di ordine di esibizione alla Lega di appartenenza avanzata dalla difesa della reclamante Genoa F.C.F. Spa solo in sede di audizione in quanto esplorativa, atteso che la prova dell'avvenuto pagamento doveva essere conseguita dall'odierna reclamante prima del giudizio, pena l'ammettere cause a carattere esplorativo.

La pretesa di riduzione del premio alla carriera come liquidato dalla Commissione Premi non può, quindi, trovare accoglimento. Di nessun pregio, quindi, la richiesta di invio degli atti alla Procura Federale per presunti comportamenti illeciti della resistente.

Del pari si rigetta la richiesta di liquidazione degli interessi di mora ex D. Lgs 231/02 che non può trovare applicazione per la natura delle consorelle.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo della Società Genoa Cricket And FC Spa e conferma per l'effetto, l'impugnata certificazione della Commissione Premi.

Condanna la Società Genoa Cricket And FC Spa al pagamento delle spese di lite in favore della Società Calcio Montebelluna 1919 Srl, che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Salvatore Priola, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

4) RECLAMO N°. 196 DELLA SOCIETÀ ASD VIGOLIMENESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD CAMPODARSEGO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 858 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RAMPAZZO LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Con ricorso 8 marzo 2017, la ACD Campodarsego adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al calciatore Rampazzo Lorenzo (Ric. n. 858), con riferimento alla stagione sportiva 2013/2014, quale penultima Società e in seguito al tesseramento con vincolo pluriennale da parte della Società Vigolimenese.

La Commissione Premi con decisione n. 10/E del 25/05/2017, accertata la regolarità e legittimità della documentazione depositata, dichiarava la ASD Vigolimenese tenuta a corrispondere la somma di € 810,29, di cui € 704,60 alla ACD Campodarsego a titolo di premio di preparazione ed € 105,69 alla FIGC a titolo di penale.

Con atto del 15 giugno 2017, ASD Vigolimenese ha adito questo Tribunale Federale impugnando detta decisione della Commissione Premi, assumendo di aver raggiunto un accordo e di aver corrisposto quanto dovuto alla ACD Campodarsego, nonché, di aver trasmesso a mezzo raccomandata A/R anticipata via fax, alla Commissione Premi Preparazione, la liberatoria attestante l'avvenuta transazione tra le parti con il visto di autenticità apposto dalla Delegazione Provinciale di competenza.

Ha concluso, pertanto, per l'annullamento e/o revoca della delibera della Commissione Premi.

La ACD Campodarsego, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha depositato controdeduzioni.

Alla riunione del 31 luglio 2017, il Tribunale vista la necessità di acquisire la prova della data della notificazione della decisione della Commissione Premi, ha rinviato la vertenza alla riunione del 11/10/2017.

Alla riunione dell'11/10/2017 la vertenza è stata quindi discussa e decisa.

Esaminati gli atti, si rileva come la liberatoria, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ACD Campodarsego sia regolare e sia stata vistata e ricevuta dalla Delegazione Provinciale di Padova della FIGC, e spedita alla Commissione premi, in data 20/04/2017 e quindi precedentemente alla riunione della Commissione Premi ed all'adozione della decisione impugnata.

Da ciò consegue che la decisione assunta dalla Commissione Premi, alla luce della documentazione depositata e delle allegazioni e deduzioni delle parti, deve essere riformata. La liberatoria, ed il pagamento del premio di preparazione da parte di ASD Vigolimenese, determinano infatti l'accoglimento del reclamo in quanto la Commissione Premi avrebbe dovuto dare atto della cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Vigolimenese e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

5) RECLAMO N° 198 DELLA SOCIETÀ SSD CATANIA S. PIO X ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD GIOVANI LEONI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 788 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ALLEGRA ANTONINO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Con reclamo trasmesso in data 19.06.2017, la Società SSD Catania S. Pio X ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 10/E del 25.05.2017, e comunicata in data 12.06.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della ASD Giovani Leoni, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per aver tesserato (s.s. 2014/15) il calciatore Antonino Allegra, quale *unica* titolare del vincolo annuale.

La Società SSD Catania S. Pio X, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che l'Allegra, nella stagione sportiva 2014/15, non era un proprio calciatore.

La Società resistente non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione dell'11 ottobre 2017.

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

La Commissione Premi ha correttamente riconosciuto il diritto della ASD Giovani Leoni ad ottenere il premio di preparazione in questione per aver quest'ultima (e non la SSD Catania S. Pio X) tesserato il calciatore, con vincolo annuale, nella stagione sportiva 2014/15.

La Società appellante è – ai sensi dell'art. 96 NOIF - tenuta a versare il premio di preparazione alle ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni avendo, la stessa, tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale il calciatore nella stagione sportiva 2015/16.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Catania S. Pio x arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N°. 199 DELLA SOCIETÀ SSD CATANIA S. PIO X ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD GIOVANI LEONI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 795 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CANNATA ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Con reclamo trasmesso in data 19.06.2017, la Società SSD Catania S. Pio X ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 10/E del 25.05.2017, e comunicata in data 12.06.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della ASD Giovani Leoni, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per aver tesserato il calciatore Antonio Cannata, quale *penultima* titolare del vincolo annuale, nella stagione sportiva 2014/15.

La Società SSD Catania S. Pio X, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che il Cannata, nella stagione sportiva 2014/15, non era un proprio calciatore.

La Società resistente non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione dell'11 ottobre 2017.

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

La Commissione Premi ha correttamente riconosciuto il diritto della ASD Giovani Leoni ad ottenere il premio di preparazione in questione per aver quest'ultima (e non la SSD Catania S. Pio X) tesserato il calciatore, con vincolo annuale, nella stagione sportiva 2014/15.

La Società appellante è – ai sensi dell'art. 96 NOIF - tenuta a versare il premio di preparazione alle ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni avendo, la stessa, tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale il calciatore nella stagione sportiva 2016/17.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Catania S. Pio x arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

7) RECLAMO N°. 200 DELLA SOCIETÀ SSD CATANIA S. PIO X ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD GIOVANI LEONI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 834 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MARINO GIORGIO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Con reclamo trasmesso in data 19.06.2017, la Società SSD Catania S. Pio X ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 10/E del 25.05.2017, e comunicata in data 12.06.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della ASD Giovani Leoni, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per aver tesserato (s.s. 2015/16) il calciatore Giorgio Marino, quale *unica* titolare del vincolo annuale.

La Società SSD Catania S. Pio X, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che il Marino, nella stagione sportiva 2015/16, non era un proprio calciatore.

La Società resistente non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione dell'11 ottobre 2017.

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

La Commissione Premi ha correttamente riconosciuto il diritto della ASD Giovani Leoni ad ottenere il premio di preparazione in questione per aver quest'ultima (e non la SSD Catania S. Pio X) tesserato il calciatore, con vincolo annuale, nella stagione sportiva 2015/16.

La Società appellante è – ai sensi dell'art. 96 NOIF - tenuta a versare il premio di preparazione alle ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni avendo, la stessa, tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale il calciatore nella stagione sportiva 2016/17.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Catania S. Pio x arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

8) RECLAMO N°. 201 DELLA SOCIETÀ SSD CATANIA S. PIO X ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD GIOVANI LEONI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 856 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PRIVITERA MARIO ANGELO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Con reclamo trasmesso in data 19.06.2017, la Società SSD Catania S. Pio X ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 10/E del 25.05.2017, e comunicata in data 12.06.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della ASD Giovani Leoni, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per aver tesserato il calciatore Mario Angelo Privitera, quale *ultima* titolare del vincolo annuale, nella stagione sportiva 2014/15.

La Società SSD Catania S. Pio X, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che il Privitera, nella stagione sportiva 2014/15, non era un proprio calciatore.

La Società resistente non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione dell'11 ottobre 2017.

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

La Commissione Premi ha correttamente riconosciuto il diritto della ASD Giovani Leoni ad ottenere il premio di preparazione in questione per aver quest'ultima (e non la SSD Catania S. Pio X) tesserato il calciatore, con vincolo annuale, nella stagione sportiva 2014/15.

La Società appellante è – ai sensi dell'art. 96 NOIF - tenuta a versare il premio di preparazione alle ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni avendo, la stessa, tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale il calciatore nella stagione sportiva 2016/17.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Catania S. Pio x arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Antonino Piro, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Flavia Tobia, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

9) RECLAMO N° 203 DELLA SOCIETÀ CAGLIARI CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ SSD ESSECI SIGMA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 218 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE FEDERICO SERRA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 25 MAGGIO 2017.

Con ricorso del 20 aprile 2017, la SSD Esseci Sigma adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento, nei confronti della Cagliari Calcio Spa, del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF relativo all'atleta Federico Serra (Ric. N. 218) in merito alle stagioni sportive 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013 a seguito dell'esordio del calciatore in serie A in data 5 febbraio 2017 nella gara di Campionato Atalanta – Cagliari.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/E del 25 maggio 2017, notificata in data 8 giugno 2017 al Cagliari Calcio Spa ed in data 30 giugno 2017 alla SSD Esseci Sigma, la Commissione Premi, riconoscendo il diritto di quest'ultima a percepire il premio alla carriera richiesto, ne ha determinato l'importo nella misura di € 54.000,00. Avverso la relativa certificazione, la Società Cagliari Calcio Spa ha proposto reclamo con atto comunicato in data 23 giugno 2017 ed in forza del quale ha, in primo luogo, dedotto l'inammissibilità della richiesta avanzata dalla SSD Esseci Sigma per asserita carenza di documentazione ad essa allegata, in quanto la richiedente si sarebbe limitata a depositare lo storico del calciatore Federico Serra timbrato e firmato in originale dal Comitato Regionale Sardegna della FIGC – LND e la rassegna stampa dell'Ansa Sardegna relativa all'esordio del calciatore al Campionato di serie A; documentazione ritenuta dal Cagliari Calcio Spa non sufficiente ai fini del rilascio della certificazione in esame. Si ritiene, infatti, che l'onere probatorio sarebbe soddisfatto con il deposito dei cartellini di tesseramento e solo in via residuale, ove fosse dimostrata l'impossibilità di deposito dei cartellini, con altri mezzi di prova.

In secondo luogo, la Società reclamante eccepisce la mancanza del presupposto per il riconoscimento del premio alla carriera, in quanto, essendo stato il calciatore tesserato dalla SSD Esseci Sigma nella stagione sportiva 2009/2010 in data 20 novembre 2009, nella stagione sportiva 2010/2011 in data 8 settembre 2010 e nella stagione sportiva 2012/2013 in data 14 settembre 2012, non vi sarebbe il presupposto del vincolo di tesseramento con la Società richiedente il premio per l'intera stagione sportiva.

In particolare, relativamente alla stagione sportiva 2012/2013, la Società reclamante rileva che l'atleta sarebbe stato tesserato per poco più di quattro mesi, essendo stato poi tesserato in data 20 febbraio 2013 da altra Società, ovvero dal Sanluri Calcio.

In ultimo luogo, in via subordinata, la Società reclamante rileva l'erroneità della certificazione della Commissione Premi in quanto, avendo la SSD Esseci Sigma percepito dalla ASD Monastir Kosmoto l'importo di euro 919,70 a titolo di premio di preparazione per il calciatore Federico Serra, in ogni caso il premio alla carriera di cui al medesimo atleta Federico Serra andrebbe decurtato della suddetta somma.

Si conclude, pertanto, per l'annullamento, in via principale, della certificazione della Commissione Premi ed, in via subordinata, per la riduzione del premio, da quantificare nel minore importo di euro 35.080,30.

Ritualmente notiziata del reclamo, la SSD Esseci Sigma controdeduce eccependo l'inammissibilità del reclamo che, a suo dire, sarebbe stato proposto tardivamente ben oltre il termine di sette giorni dalla comunicazione della certificazione della Commissione Premi. Previa audizione delle parti, il reclamo è stato quindi deciso all'udienza dell'11 ottobre 2017.

Il reclamo è parzialmente fondato e deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione.

Esaminata in via preliminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla SSD Esseci Sigma, si osserva che la stessa è infondata in quanto non si tiene conto che a tenore dell'art. 30, comma 32, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, "il ricorso concernente le controversie di cui al comma 28, lett. b) e c) [la lettera c) riguarda proprio le controversie concernenti il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis delle NOIF] deve essere proposto entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del lavoro e premi". Stante ciò, risulta evidente che il reclamo della Società Cagliari Calcio Spa è tempestivo in quanto proposto il 23 giugno 2017, vale a dire 11 giorni dopo la notifica della certificazione della Commissione Premi e quindi nel rispetto del termine di 30 giorni previsto dalla norma.

Passando al merito della vicenda e segnatamente al primo motivo di reclamo, si osserva che la documentazione depositata dalla SSD Esseci Sigma dinanzi alla Commissione Premi (lo storico del calciatore Federico Serra timbrato e firmato in originale dal Comitato Regionale Sardegna della FIGC – LND e la rassegna stampa dell'Ansa Sardegna relativa all'esordio del calciatore al campionato di serie A), deve essere considerata congrua e sufficiente ai fini della certificazione richiesta. E', quindi, infondata l'eccezione della reclamante considerato che alla luce delle norme Regolamentari deve ritenersi sussistente, in punto di prova del tesseramento del calciatore ai fini del riconoscimento del premio alla carriera, un criterio sostitutivo in forza del quale deve ritenersi che, in mancanza del c.d. "cartellino", le attestazioni provenienti dagli Organi Federali hanno piena efficacia probatoria presuntiva, nel senso che la circostanza dell'avvenuto tesseramento attestata dall'Organo Federale deve ritenersi confermata sino a prova contraria.

Ciò lo si desume dal fatto che l'art. 99 bis NOIF, al contrario dell'art. 96 NOIF relativo al premio di preparazione, non prevede l'obbligo di allegazione – a pena di inammissibilità- della tessera del calciatore a suo tempo rilasciata, e che la circolare n. 7 della Lega Nazionale Dilettanti del 4.9.2007 ("Modalità procedurali per la richiesta di certificazione del premio alla carriera) ammette, per l'ipotesi in cui la Società richiedente il premio fosse nell'impossibilità di documentare il tesseramento, l'attestazione da parte del Presidente del Comitato Regionale territorialmente competente, in base alle documentazioni giacenti in archivio, di quanto affermato dalla Società in punto di tesseramento.

Nel caso di specie, come rilevato dalla Commissione Premi, il competente Comitato regionale ha attestato il tesseramento ad opera della SSD Sigma Cagliari per le stagioni in questione, circostanza, questa, che risulta, altresì, confermata dai tabulati meccanografici ed in particolare dallo storico relativo al calciatore.

Né risultano fornite prove contrarie da parte della reclamante Cagliari Calcio Spa che possano indurre a ritenere superata l'efficacia presuntiva degli atti acquisiti dall'Organo decidente, di talché è di tutta evidenza che la certificazione operata dalla Commissione Premi è immune da vizi, trattandosi di deliberazione assunta sulla base del potere di indagine ed acquisizione degli atti cui l'organo decidente si è correttamente ispirato.

Relativamente al secondo motivo di impugnazione, si rappresenta come l'eccezione sollevata dalla reclamante sia infondata per quanto riguarda le stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011 e ciò alla luce dell'orientamento già espresso da Codesto Tribunale secondo cui

l'art. 99 bis N.O.I.F. subordina il diritto al premio alla carriera ad almeno una intera stagione sportiva di tesseramento, tale da intendersi sia nel senso dell'unicità del tesseramento per una singola Società nel corso della stessa stagione, sia nel senso che il periodo di tesseramento, ancorché non strettamente protrattosi dal 1° luglio al 30 giugno successivo, risulti comunque sufficiente, secondo una valutazione da operarsi caso per caso, ad integrare gli estremi di una significativa preparazione/formazione calcistica impartita al calciatore in ambito dilettantistico, funzionale alla sua progressione di carriera.

Con riguardo, quindi, al caso di specie, la significatività della formazione impartita al calciatore Serra può essere dedotta non soltanto dalla durata dei tesseramenti, ma anche dalla circostanza che tale formazione è risultata ampiamente integrata dalla continuità di tesseramenti ad opera della medesima Società per le stagioni 2009/2010 e 2010/2011.

Relativamente, invece, alla stagione sportiva 2012/2013 in cui il calciatore è stato tesserato dal 14 settembre 2012 al 7 febbraio 2013 e nel corso della stagione, con successivo tesseramento del 20 febbraio 2013, risulta tesserato da altra Società, il diritto al premio certamente deve essere negato, difettando il requisito del tesseramento per un'unica Società. Conseguentemente il premio alla carriera va riconosciuto per le sole stagioni 2009/2010 e 2010/2011 per un importo complessivo pari ad Euro 36.000,00.

In merito, poi, alla richiesta di riduzione del premio alla carriera per precedente pagamento del premio di preparazione da parte della ASD Monastir Kosmoto, si osserva che, ai sensi dell'art. 99 bis delle NOIF, la suddetta riduzione può essere effettuata solo nel caso in cui il premio di preparazione precedentemente percepito sia stato corrisposto alla Società richiedente da una "Società professionistica".

Nel caso di specie il premio di preparazione risulta corrisposto dalla ASD Monastir Kosmoto che non era e non è Società professionistica, di talché la suddetta norma non può trovare applicazione e, di conseguenza, l'importo percepito a titolo di premio di preparazione non può essere detratto dall'importo di cui al premio alla carriera in esame.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie per quanto di ragione il reclamo presentato dalla Società Cagliari Calcio Spa e, per l'effetto, determina il premio alla carriera in favore della Società SSD Esseci Sigma nella misura di € 36.000,00 (Euro trentaseimila/00).

Condanna la Società Cagliari Calcio Spa al pagamento del relativo importo.

Ordina restituirsi la tassa.

10) RECLAMO N°. 203BIS DELLA SOCIETÀ CAGLIARI CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ SSD SIGMA CAGLIARI AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 219 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE FEDERICO SERRA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 25 MAGGIO 2017.

Con ricorso del 21 aprile 2017, la SSD Sigma Cagliari adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento, nei confronti della Società Cagliari Calcio Spa, del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF relativo all'atleta Federico Serra (Ric. N. 219) in merito alla stagione sportiva 2011/2012 a seguito dell'esordio del calciatore in serie A in data 5 febbraio 2017 nella gara di Campionato Atalanta – Cagliari.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/E del 25 maggio 2017, notificata in data 9 giugno 2017 al Cagliari Calcio Spa ed in data 30 giugno 2017 alla SSD Sigma Cagliari, la

Commissione Premi, riconoscendo il diritto di quest'ultima a percepire il premio alla carriera richiesto, ne ha determinato l'importo nella misura di € 18.000,00.

Avverso la suddetta certificazione, la Società Cagliari Calcio Spa ha proposto reclamo con atto comunicato in data 23 giugno 2017 ed in forza del quale ha, in primo luogo, dedotto l'inammissibilità della richiesta avanzata dalla SSD Esseci Sigma per asserita carenza di documentazione ad essa allegata, in quanto la richiedente si sarebbe limitata a depositare lo storico del calciatore Federico Serra timbrato e firmato in originale dal Comitato Regionale Sardegna della FIGC – LND e la rassegna stampa dell'Ansa Sardegna relativa all'esordio del calciatore al Campionato di serie A; documentazione ritenuta dal Cagliari Calcio Spa non sufficiente ai fini del rilascio della certificazione in esame. Si ritiene, infatti, che l'onere probatorio sarebbe soddisfatto con il deposito dei cartellini di tesseramento e solo in via residuale, ove fosse dimostrata l'impossibilità di deposito dei cartellini, con altri mezzi di prova.

In secondo luogo, la Società reclamante eccepisce la mancanza del presupposto per il riconoscimento del premio alla carriera, in quanto, essendo stato tesserato il calciatore Federico Serra nella stagione sportiva 2011/2012 dalla SSD Sigma Cagliari in data 23 settembre 2011 – ovvero circa tre mesi dopo l'inizio della stagione sportiva – non vi sarebbe il presupposto del vincolo di tesseramento con la Società richiedente il premio per l'intera stagione sportiva.

In ultimo luogo, in via subordinata, il Cagliari Calcio Spa rileva l'erroneità della certificazione della Commissione Premi in quanto, avendo la SSD Sigma Cagliari percepito dalla ASD Monastir Kosmoto l'importo di euro 919,70 a titolo di premio di preparazione per il calciatore Federico Serra, in ogni caso il premio alla carriera di cui al medesimo atleta Federico Serra andrebbe decurtato della suddetta somma.

Conclude, pertanto, la reclamante, in via principale, per l'annullamento della certificazione della Commissione Premi ed, in via subordinata, per la riduzione del premio da quantificare nel minore importo di euro 17.080,30.

In assenza di controdeduzioni da parte della SSD Sigma Cagliari, ritualmente notiziata del reclamo, lo stesso è stato deciso all'udienza dell'11 ottobre 2017.

Il reclamo è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.

In merito al primo motivo di reclamo, infatti, si osserva che la documentazione depositata dalla SSD Esseci Sigma dinanzi alla Commissione Premi (lo storico del calciatore Federico Serra timbrato e firmato in originale dal Comitato Regionale Sardegna della FIGC – LND e la rassegna stampa dell'Ansa Sardegna relativa all'esordio del calciatore al campionato di serie A), deve essere considerata congrua e sufficiente ai fini della certificazione richiesta. E', quindi, infondata l'eccezione della reclamante considerato che alla luce delle norme Regolamentari deve ritenersi sussistente, in punto di prova del tesseramento del calciatore ai fini del riconoscimento del premio alla carriera, un criterio sostitutivo in forza del quale deve ritenersi che, in mancanza del c.d. "cartellino", le attestazioni provenienti dagli Organi Federali hanno piena efficacia probatoria presuntiva, nel senso che la circostanza dell'avvenuto tesseramento attestata dall'Organo Federale deve ritenersi confermata sino a prova contraria.

Ciò lo si desume dal fatto che l'art. 99 bis NOIF, al contrario dell'art. 96 NOIF relativo al premio di preparazione, non prevede l'obbligo di allegazione – a pena di inammissibilità – della tessera del calciatore a suo tempo rilasciata, e che la circolare n. 7 della Lega Nazionale Dilettanti del 4.9.2007 (*"Modalità procedurali per la richiesta di certificazione del*

premio alla carriera) ammette, per l'ipotesi in cui la Società richiedente il premio fosse nell'impossibilità di documentare il tesseramento, l'attestazione da parte del Presidente del Comitato Regionale territorialmente competente, in base alle documentazioni giacenti in archivio, di quanto affermato dalla Società in punto di tesseramento.

Nel caso di specie, come rilevato dalla Commissione Premi, il competente Comitato regionale ha attestato il tesseramento ad opera della SSD Sigma Cagliari per le stagioni in questione, circostanza, questa, che risulta, altresì, confermata dai tabulati meccanografici ed in particolare dallo storico relativo al calciatore.

Né risultano fornite prove contrarie da parte della reclamante Cagliari Calcio Spa che possano indurre a ritenere superata l'efficacia presuntiva degli atti acquisiti dall'Organo decidente, di talché è di tutta evidenza che la certificazione operata dalla Commissione Premi è immune da vizi, trattandosi di deliberazione assunta sulla base del potere di indagine ed acquisizione degli atti cui l'organo decidente si è correttamente ispirato.

Relativamente, poi, al secondo motivo di impugnazione, si rappresenta come l'eccezione sollevata dalla reclamante sia infondata, in quanto il vincolo di tesseramento del calciatore per l'intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; di conseguenza, nella fattispecie in esame, avendo la SSD Sigma Cagliari tesserato il calciatore in data 23 settembre 2011, sussiste il requisito richiesto dall'art. 99 bis delle N.O.I.F.

Come più volte espresso da Codesto Tribunale, l'art. 99 bis N.O.I.F. subordina il diritto al premio alla carriera ad almeno una intera stagione sportiva di tesseramento, tale da intendersi sia nel senso dell'unicità del tesseramento per una singola Società nel corso della stessa stagione, sia nel senso che il periodo di tesseramento, ancorché non strettamente protrattosi dal 1° luglio al 30 giugno successivo, risulti comunque sufficiente, secondo una valutazione da operarsi caso per caso, ad integrare gli estremi di una significativa preparazione/formazione calcistica impartita al calciatore in ambito dilettantistico, funzionale alla sua progressione di carriera.

Con riguardo, quindi, al caso di specie, la significatività della formazione impartita al calciatore Serra può essere dedotta non soltanto dalla durata del tesseramento, ma anche dalla circostanza che tale formazione è risultata ampiamente integrata dalla continuità di tesseramenti ad opera della medesima Società per le stagioni 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.

In merito, poi, alla richiesta di riduzione del premio alla carriera per precedente pagamento del premio di preparazione da parte della ASD Monastir Kosmoto, si osserva che, ai sensi dell'art. 99 bis delle NOIF, la suddetta riduzione può essere effettuata solo nel caso in cui il premio di preparazione precedentemente percepito sia stato corrisposto alla Società richiedente da una "*Società professionistica*".

Nel caso di specie il premio di preparazione risulta corrisposto dalla ASD Monastir Kosmoto che non era e non è Società professionistica, di talché la suddetta norma non può trovare applicazione e, di conseguenza, l'importo percepito a titolo di premio di preparazione non può essere detratto dall'importo di cui al premio alla carriera in esame.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Cagliari Calcio Spa e, per l'effetto, conferma l'impugnata certificazione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

IV° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Flavia Tobia, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

11) RECLAMO N° 204 DELLA SOCIETÀ US SALERNITANA 1919 SRL CONTRO FALLIMENTO REGGINA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 949 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE NEMIA DOMENICO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, vista l'istanza congiunta delle parti, di differire la trattazione della vertenza a non prima di marzo 2018, rinvia a nuovo ruolo.

12) RECLAMO N° 205 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ AC MILAN SPA CONTRO LA SOCIETÀ POL. DILETTANTISTICA ICCARENSE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.

Con atto 26 giugno 2017, la AC Milan Spa ha adito questo Tribunale Federale ex art. 30, comma 28, del Codice di Giustizia Sportiva, al fine di sentire condannare la Polisportiva Dilettantistica Iccarense al pagamento in proprio favore della somma di euro 4.380,00 oltre interessi di mora, con il favore delle spese di lite.

Assume la reclamante Società di avere sottoscritto con la Polisportiva Dilettantistica Iccarense un contratto denominato "Scuola Calcio Milan" che prevedeva il pagamento complessivo della somma di euro 14.640,00, iva inclusa, in tre rate di eguale importo di euro 4.880.00, iva inclusa, ciascuna.

La Polisportiva Dilettantistica Iccarense sarebbe quindi rimasta inadempiente in ordine al pagamento dell'ultima rata, scaduta il 19 ottobre 2015, per il residuo importo di euro 4.380,00.

La Polisportiva Dilettantistica Iccarense, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha inviato controdeduzioni.

Alla riunione dell'11 ottobre 2017 la vertenza è stata quindi discussa e decisa.

Il reclamo deve essere accolto.

Il credito vantato dalla AC Milan Spa è provato dal contratto inter partes versato in atti, nonché dal carteggio intercorso tra le parti in ordine al sollecito di pagamento della somma e al comunicato piano di rientro del dovuto da parte della debitrice, poi non rispettato.

Le spese di lite non vengono liquidate attesa la mancata opposizione alla domanda.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società AC Milan Spa e, per l'effetto, dichiara la Società Pol. Dilettantistica Iccarense a corrispondere alla reclamante la somma di € 4.380,00 (Euro quattromilatrecentoottanta/00).

Ordina restituirsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

Pubblicato in Roma il 31 ottobre 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio